

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 13 agosto 2020 - n. 596

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera a), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41;

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Istruzione in data 9 agosto 2020 in merito all'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020, che riconoscono e riconfermano la competenza regionale in merito alla determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilità di anticipare o posticipare l'avvio delle lezioni per la scuola dell'infanzia rispetto a quanto previsto dalla predetta ordinanza ministeriale;

Considerato che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta in via generale un elemento di prevenzione per tutti gli ambienti sociali e che pertanto è opportuno riproporre la previsione, già contenuta per operatori e frequentatori dei centri estivi nell'Allegato 8 al d.p.c.m. del 7 agosto 2020, circa la rilevazione temperatura corporea per minori, accompagnatori e personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, ancorché sotto forma di forte raccomandazione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

Visto l'allegato 9 del predetto d.p.c.m. 7 agosto 2020 che contiene le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020 con riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda attività di ristorazione), fruizione della sauna (schede attività ricettive, servizi alla persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli archivi (scheda musei, archivi e biblioteche);

Ritenuto di recepire il predetto aggiornamento delle Linee guida, mediante la modifica di quanto previsto dall'Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020;

Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

Rilevato che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 7 agosto 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

ORDINA

Art. 1

(Data di avvio delle lezioni per le scuole dell'infanzia)

E' revocata la disposizione di cui all'articolo 1, lett. d) dell'Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020 e, per l'effetto, si applica per l'anno scolastico 2020/2021 quanto già previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 3318/2012 e, di conseguenza, come da nota congiunta della Regione Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dell'8 luglio 2020, la data di avvio delle lezioni è fissata al 7 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 2

(Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia)

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37,5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di febbre dell'operatore si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 dell'ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

Art. 3

(Modifica dell'o.p.g.r. n. 590 del 31 luglio 2020)

All'ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla scheda «Ristorazione» è aggiunta la seguente previsione: «Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.»

- alla scheda «Attività ricettive», quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato:

«Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere

sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.»

- alle schede «Servizi alla persona», «Palestre», «Strutture termali e centri benessere», quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato:

«Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.»

- l'ultimo punto della scheda «Musei, archivi e biblioteche» è così modificato:

«Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.»

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza e dalle ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto 2020, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro dell'Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19

Il presidente
Attilio Fontana